



Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Confidigià affidatario della gestione del fondo rischi di cui alla linea di intervento 1.2 “Ingegneria Finanziaria”, Azione 1.2.1 del Programma Operativo Regionale 2007-2013, concernente l’impiego delle risorse residuanti dal predetto fondo.

TRA

la Regione del Veneto (di seguito “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata da, nato a, il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n. del

E

..... (di seguito “Confidi”), C.F., rappresentato da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di, con sede in, in qualità di rappresentante legale;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1243 del 3 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato il bando finalizzato alla costituzione e alla gestione di fondi rischi da parte di consorzi di garanzia collettiva dei fidi a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità, nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria” - Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità” - in attuazione della suddetta Azione;

- che al bando potevano partecipare i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, singoli o temporaneamente raggruppati, che svolgevano attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell’art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 mesi;

- che entro i termini previsti dal bando sono pervenute 9 domande di partecipazione da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi APIVENETO FIDI Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi; ARTIGIANFIDI VICENZA Consorzio di garanzia collettiva fidi; COFIDI VENEZIANO Soc. Coop.; CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA PER L’ARTIGIANATO Soc. Coop.; COOPERFIDI ITALIA Soc. Coop.; FIDIMPRESA Venezia Soc. Coop. p.a.; ITALIA COM-FIDI Soc. Consortile a r.l.; NEAFIDI Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi e TERFIDI VENETO Soc. Coop.;

- che con decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato n. 350 dell’11 settembre 2012 sono state ripartite le risorse destinate all’intervento, pari a euro 10.000.000,00, tra i già menzionati consorzi di garanzia collettiva dei fidi e, in particolare, sono stati assegnati al Confidi euro

- che le risorse assegnate sono state erogate in due tranches, la prima pari al 90% e la seconda per il restante 10%; a seguito dell’assegnazione del contributo il Confidi ha sottoscritto con la Regione la convenzione per la gestione del fondo rischi;

- che a seguito di molteplici fusioni per incorporazione il Confidi FIDIMPRESA Venezia Soc. Coop. p.a ha



3e57de07



assunto la denominazione di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.;

- che in data 12 gennaio 2016 il Confidi TERFIDI VENETO Soc. Coop ha cessato l'attività essendosi fuso per incorporazione con il Confidi FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.;

- che, pertanto, il Confidi FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A. è subentrato nei rapporti contrattuali in essere con la Regione, derivanti dalla partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012, facenti capo ai predetti Confidi;

- che in data 28 dicembre 2016 ARTIGIANFIDI VICENZA Consorzio di garanzia collettiva fidi ha cessato l'attività essendosi fuso per in incorporazione con APIVENETO FIDI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI il quale assunto la denominazione di FIDI NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI;

- che, pertanto, il Confidi FIDI NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI è subentrato nei rapporti contrattuali in essere con la Regione, derivanti dalla partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012, facenti capo ai predetti Confidi;

- che, in data 17 maggio 2016, a seguito di molteplici fusioni per incorporazione, il Confidi CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO Soc. Coop ha assunto la denominazione di CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA;

- che il Confidi COOPERFIDI ITALIA Soc. Coop. ha restituito alla Regione le risorse che gli erano state corrisposte in attuazione del citato decreto direttoriale n. 350 del 2012;

- che l'articolo 78, comma 1, del Regolamento CE/1083/2006 prevede che "Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese" e l'articolo 43, comma 6, lett. d) del Regolamento CE 1828/2006 precisa che "L'accordo di finanziamento comprende almeno le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte";

- che il predetto orientamento è integrato da quanto previsto dalle note COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/Q4-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Revised version 10/02/2012);

- che le previsioni di cui sopra sono confermate anche all'articolo 44 del Regolamento UE n. 1303/2013 ove è statuito che le risorse rimborsate agli strumenti finanziari possono essere reimpiegate per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari;

- che pertanto si rende necessario disciplinare l'utilizzo delle risorse residuanti presso il Confidi a seguito della chiusura delle attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi ammessi ai benefici di cui all'Azione 1.2.1.



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Articolo 1. Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione (di seguito “Convenzione”) detta i criteri e le modalità di gestione delle risorse residuanti a seguito della chiusura delle attività del Confidi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012, pari a euro
2. La Convenzione disciplina, altresì, i criteri e le modalità di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari a valere sul fondo medesimo.
3. La Convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali o a seguito di eventuali variazioni della normativa vigente in materia.

Articolo 2. Destinazione delle risorse

1. Le risorse residuanti presso il Confidi sono destinate alla costituzione di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione di garanzie di cui agli articoli 3 e 4 (di seguito “Fondo rischi”) con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla Convenzione.
2. Le risorse residuanti e i relativi interessi non possono essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che devono essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505 del 6 luglio 2010. Sono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all’analisi del merito creditizio da parte del Confidi.
3. La prestazione della garanzia a favore delle Banche e degli Intermediari Finanziari è regolata da apposite convenzioni tra le parti nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.

Articolo 3. Destinatari finali e operazioni ammissibili

1. Le risorse sono impiegate dal Confidi per la concessione di garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (di seguito “Beneficiari”), in relazione a operazioni finanziarie, sia su capitale di debito che su capitale di rischio, consentite dalle norme vigenti e attinenti allo svolgimento della loro attività economica. Possono ottenere le garanzie i Beneficiari che, alla data di concessione della garanzia da parte del Confidi:
 - risultino essere attivi e iscritti al registro delle imprese;
 - abbiano sede operativa nel territorio della Regione;
 - non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;
 - non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.
2. Sono esclusi dall’ottenimento delle garanzie i Beneficiari che risultino:
 - destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
 - rientrare nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Articolo 4. Caratteristiche delle garanzie concesse

1. Le garanzie rilasciate dal Confidi a valere sul Fondo rischi:
 - a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 6 mesi, da rimborsare anche senza un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
 - b) sono concesse direttamente ai Beneficiari;



- c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
 - d) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) per cento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;
 - e) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei Beneficiari, di un premio agevolato determinato dal Confidi secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - f) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai Beneficiari in data successiva alla data di sottoscrizione della Convenzione;
 - g) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai Beneficiari;
 - h) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
2. Le garanzie a valere sul Fondo rischi possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passività finanziarie a medio-lungo termine a condizione che il finanziamento preveda l'erogazione di finanza aggiuntiva per almeno il 20% del debito residuo in essere.

Articolo 5. Premio agevolato di garanzia

1. L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia di cui agli articoli 3 e 4 è rappresentata dalla differenza tra:
- a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella rilasciata a valere sul Fondo rischi, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 7 e
 - b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al confidi.
2. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato dal Confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
3. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, devono essere pubblicati nel sito internet del Confidi.

Articolo 6. Gestione del Fondo rischi

1. Nella concessione delle garanzie a valere sul Fondo rischi il Confidi applica i principi generali previsti dall'articolo 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per la gestione del Fondo rischi il Confidi assicura un valore del moltiplicatore delle risorse del Fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul Fondo rischi medesimo, almeno pari a 2, nell'arco della durata di gestione del Fondo rischi di cui all'articolo 13, comma 1.
3. Le risorse del Fondo rischi possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani – al netto delle ritenute fiscali – vanno esclusivamente ad alimentare il Fondo rischi. Restano a carico del Confidi eventuali perdite sui titoli.
4. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti, al netto delle ritenute fiscali, vanno ad incremento del Fondo rischi.
5. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul Fondo rischi, il Confidi deve usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei Beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo rischi. Le somme incassate dal Confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno a incremento del Fondo rischi per la quota parte di sofferenza pagata attingendo allo stesso Fondo rischi, al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione è ammessa entro il limite della quota capitale recuperata.
6. Le spese legali di cui al comma 5, sostenute per il recupero, anche stragiudiziale, delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte della Regione. Le stesse possono essere incamerate dal Confidi nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle escussioni delle garanzie rilasciate dal Confidi a valere sulle risorse di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012 e classificate a sofferenza alla data di sottoscrizione della presente convenzione.



3e57de07



8. Nell'attività di gestione del Fondo rischi il Confidi è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 7. Regime di aiuto

1. Le agevolazioni a favore dei Beneficiari connesse alle garanzie di cui agli articoli 3 e 4 sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 2010.

3. La Regione provvede alla registrazione dell'aiuto nel Registro aiuti in qualità di "Amministratore responsabile". A sua volta, il Confidi, quale "Ufficio gestore", iscrive, secondo le proprie modalità di funzionamento, nel Registro aiuti l'intensità di aiuto, calcolata ai sensi del comma 2, connessa al rilascio delle garanzie di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 8. Obblighi del Confidi

1. Il Confidi ha l'obbligo di rispettare quanto previsto agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Il Confidi, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), procede alle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).

2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, le risorse in gestione al Confidi sono restituite alla Regione fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità agli articoli 3, 4, 6 e 7.

3. Il Confidi tiene una contabilità separata delle risorse residuanti e ha l'obbligo di evidenziarne la destinazione nella nota integrativa ai bilanci di esercizio.

4. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 per due esercizi contabili consecutivi, le risorse in gestione al Confidi sono restituite alla Regione fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità agli articoli 3, 4, 6 e 7.

Articolo 9. Revoca della gestione delle risorse

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, la gestione delle risorse è revocata nei seguenti casi:

a) il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

b) il Confidi sia cancellato dagli albi ed elenchi pertinenti allo svolgimento dell'attività in conformità al TUB;

c) il Confidi proceda a una scissione;

d) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2;

e) non consenta lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Regione;

f) non adempia all'obbligo di trasmissione della relazione di monitoraggio di cui all'articolo 10;

g) non adempia agli obblighi connessi alla gestione del Fondo rischi previsti dalla Convenzione ovvero contravvenga a specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del Fondo rischi.

2. Nel caso di revoca, il Confidi è tenuto alla restituzione delle risorse fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse in conformità agli articoli 3 e 4.

3. Qualora, anche in esito all'attività di controllo di cui all'articolo 10, emerga che il Confidi abbia rilasciato garanzie a valere sul Fondo rischi con modalità non conformi alla Convenzione, il Confidi deve provvedere a disimpegnare dal Fondo rischi l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Qualora il Confidi, in relazione ad eventuali garanzie non conformi, abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul Fondo rischi, deve provvedere a reintegrare, entro 30 giorni dalla data della contestazione della Regione, il Fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.



3e57de07



5. I crediti derivanti dall'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono assistiti dal privilegio dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 10. Monitoraggio

1. Il Confidi trasmette annualmente alla Regione, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del Fondo rischi di cui all'articolo 13, comma 1, e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo rischi, la relazione di monitoraggio contenente i seguenti dati riferiti all'esercizio scaduto:

- la situazione contabile del Fondo rischi alla data di chiusura dell'esercizio, con specificazione delle sofferenze in essere, delle escussioni subite in tale esercizio, delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e degli interessi maturati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4;
- l'elenco delle garanzie concesse nell'esercizio di riferimento a valere sul Fondo rischi, con indicazione per ciascuna concessione della denominazione e del codice fiscale del Beneficiario nell'interesse del quale è stata concessa la garanzia, della denominazione dell'istituto finanziatore garantito, nonché dell'importo della garanzia concessa, del finanziamento garantito e dell'aiuto attribuito ai sensi del regolamento "de minimis";
- l'elenco delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo rischi oggetto di escussione, con indicazione dell'importo delle eventuali perdite liquidate e della denominazione e del codice fiscale del Beneficiario nell'interesse del quale è stata concessa la garanzia e dell'istituto finanziatore garantito;
- l'importo delle garanzie in essere alla data di chiusura dell'esercizio.

2. La Regione può, in qualsiasi momento, richiedere al Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del Fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso il medesimo al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche in gestione al Confidi

Articolo 11. Foro competente

1. Per ogni controversia nascente dall'attuazione della Convenzione il foro competente è esclusivamente quello di Venezia.

Articolo 12. Rinvii normativi

1. Il rinvio a leggi e regolamenti si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 13. Durata e restituzione del Fondo rischi

1. L'attività di concessione di garanzie da parte del Confidi a valere sul Fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del nono anno successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione.

2. Il Confidi restituisce alla Regione, con le modalità che saranno comunicate almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1:

- a) le risorse del Fondo rischi disponibili alla data di cui al comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal Confidi sulle garanzie liquidate;
- b) le risorse del Fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal Confidi sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo rischi.

3. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono restituite dal Confidi alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse.

Articolo 14. Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per la Regione del Veneto

.....



3e57de07



Per il Confidi

.....

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui all'articolo 10.

Per la Regione del Veneto

.....

Per il Confidi

.....

